

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4401

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, VAIRO, FIORI**

*Presentata il 7 dicembre 1989*

---

Delega al Presidente della Repubblica  
per la concessione di indulto

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge per delegare il Presidente della Repubblica ad emanare un decreto di concessione di amnistia in corso di esame da parte del Parlamento, correttamente e coerentemente non contiene alcun riferimento alla concessione di indulto. E ciò per la considerazione che il provvedimento di amnistia serve solo ad eliminare parecchie pendenze giudiziarie, alleggerendo così il carico dei magistrati chiamati a un più impegnativo e nuovo lavoro con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Riteniamo, così come si è avvertito da più parti, che un provvedimento di indulto, sia pure autonomo rispetto all'attuale *iter* sull'amnistia, vada varato con urgenza per una serie di motivazioni:

1) il nuovo codice di procedura penale con il patteggiamento della pena ha previsto una posizione di favore per gli imputati che vengono giudicati con il nuovo rito e rispetto agli imputati giudicati o da giudicare con il vecchio codice;

2) all'interno delle carceri si è creata con l'annuncio del procedimento di

amnistia una situazione di attesa che va recepita con sensibilità ed umanità.

La nostra proposta prevede un indulto generalizzato di due anni per tutte le pene, con una maggiorazione di tre anni per i reati di terrorismo. Quest'ultima maggiorazione è ancorata alla circostanza

che la cosiddetta « legge Cossiga » comportò un aumento di un terzo di tutte le pene comminate ai terroristi. Questo sarebbe un segnale di pacificazione che serva ad attestare che quegli anni sono ormai alle nostre spalle.

Confidiamo nell'esame della nostra proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, e nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive inflitte per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

## ART. 2.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

## ART. 3.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.